

Procedura telematica aperta (art. 71 Dlgs. 36/2023), per l'affidamento, tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Dlgs. 36/2023, del "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato"

CIG: A02D1348A9

CUP: F89I23001450002

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

1.FINALITÀ E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	2
2.IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
3.MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI/ORDINATIVI	5
4.MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
5. PERIODO DI PROVA	6
6. OBBLIGHI DELL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE	7
7.INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO ..	8
8.OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	8
9.PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	9
10.OBBLIGHI TRA LE PARTI NELLE IPOTESI DI PRIMA ASSUNZIONE, DI RINNOVO E DI PROROGA DEL PRESTATORE DI LAVORO	9
11.CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	9
12.CLAUSOLA SOCIALE	10
13.STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE.....	10
14.NORME DI RINVIO	11
15.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016	11

16.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO..... 14

1.FINALITÀ E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'A.R.S.I.A.L. intende individuare un unico operatore economico in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e smi, per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Dlgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di "Somministrazione di lavoro" a tempo determinato per le esigenze delle Aree tecniche e amministrative dell'Agenzia ARSIAL.

Alla stipula dell'Accordo Quadro l'Amministrazione non richiederà, nell'immediato, l'attivazione di nuovi progetti rispetto ai n. 6 già in essere e sottoindicati mantenendo le predette figure professionali a supporto del funzionamento dell'Ente

1. Profilo professionale di "Assistente tecnico amministrativo" – Categoria C1 –Sede di Roma - tempo pieno –
2. Profilo professionale di "Assistente Amministrativo" – Categoria C1 –Sede di Roma – tempo pieno –
3. Profilo professionale di "Istruttore amministrativo" – Categoria C1 –Sede di Roma - tempo pieno
4. Profilo professionale di "Assistente tecnico-geometra" – Categoria C1 - Sede di Roma - tempo parziale – 50% del tempo pieno
5. Profilo professionale di "Assistente amministrativo" – Categoria C1 - Sede di Roma -
6. Profilo professionale di "Assistente tecnico-informatico" – Categoria C1 –Sede di Roma –tempo pieno

L'importo annuo stimato per i sei progetti attualmente in essere è pari ad euro 330.000,00 al netto di IVA

Il servizio di somministrazione di personale comprende anche l'attività di ricerca, selezione, assunzione, sostituzione e/o licenziamento dei lavoratori temporanei, (nei limiti di quanto previsto dal presente capitolato), nonché la gestione amministrativa e disciplinare dei relativi rapporti di lavoro.

Nel corso di validità dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione potrà confermare, non procedere, diminuire o comunque rimodulare il proprio fabbisogno in base alle effettive esigenze rilevate, rispettivamente, all'atto di ciascun contratto specifico/ordinativo in correlazione alle finalità realizzative degli interventi ed al loro valore, alla

standardizzazione dei processi/attività per gli interventi già avviati e tutt'ora in corso e alle nuove esigenze e/o progettualità perseguite.

L'Amministrazione si riserva di richiedere la somministrazione di profili professionali specifici nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL Funzioni Locali e relativi contratti decentrati attuativi, al fine di perseguire l'efficiente realizzazione delle varie progettualità.

Al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico per rispondere alle varie esigenze istituzionali, l'Amministrazione intende quindi procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro.

Oggetto della procedura, pertanto, è la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ex art. 59 comma 3 del Dlgs. 36/2023 sul quale basare l'aggiudicazione di contratti specifici per il servizio di "Somministrazione di lavoro a tempo determinato".

Gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura saranno meglio dettagliate nei singoli contratti specifici/ordinativi che l'Amministrazione formalizzerà con l'Aggiudicatario secondo le previsioni del presente capitolato.

Potranno essere oggetto di affidamento specifico/ordinativo anche tutti i servizi che si rendessero necessari per il loro carattere di complementarità, analogia e funzionalità all'oggetto del presente Accordo le cui caratteristiche saranno esplicitamente dettagliate nella documentazione afferente i singoli contratti formalizzati successivamente con l'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione ed efficiente realizzazione delle progettualità.

2.IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore dei contratti specifici/ordinativi che verranno eventualmente affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente a € 318.000,00

annui, comprensivo di margine di Agenzia, IVA esclusa, per il periodo di 36 mesi decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo quadro, eventualmente rinnovabile per 12 (dodici mesi) ai medesimi patti e condizioni.

L'appalto è finanziato, allo stato attuale, con fondi dell'Agenzia Arsial.

La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Dlgs. n. 36/2023, è pari a € 0,00

L'appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro (compresi tutti gli eventuali oneri ad esse correlati) saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici/ordinativi, così come la relativa durata e la quantità degli stessi.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno dell'Agenzia ARSIAL, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici/ordinativi sia inferiore a quello descritto nel presente articolo.

I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici/ordinativi.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al mantenimento dell'importo complessivo dell'Accordo quadro che è un importo stimato in base agli attuali progetti in essere e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il solo calcolo della soglia prevista dal Dlgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione potrà esaurire l'oggetto dell'Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui agli articoli successivi del presente Capitolato.

Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata dell'Accordo.

Alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

Ai fini dell'eventuale revisione dei prezzi in corso di esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del Dlgs. n. 36/2023.

3.MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI/ORDINATIVI

L'Affidatario si impegna ad eseguire i contratti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara.

I singoli contratti specifici/ordinativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall'Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.

Ciascun contratto specifico/ordinativo dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:

- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori;
- costo orario al netto del margine della Società affidataria;
- numero ore per costo orario;
- numero ore per margine della Società affidataria;
- IVA calcolata su margine della Ditta affidataria;
- CIG + CIG derivato;
- CUP
- totale della fattura;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.

In dettaglio, i contratti specifici/ordinativi si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata in modalità elettronica o altre modalità) con la quale l'Amministrazione esprimerà le proprie esigenze; l'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.

L'Aggiudicatario, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il servizio di somministrazione di lavoro, dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara, dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) l'Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta di singole forniture di lavoro all'Impresa aggiudicataria, per iscritto, tramite apposita "Scheda di richiesta";
- b) i prestatori di lavoro, oggetto del contratto di somministrazione di cui al presente Capitolato, saranno adibiti rispettivamente alle mansioni e ai profili richiesti, in conformità a quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali ed alla disciplina vigente applicabile;
- c) l'orario di lavoro è stabilito secondo le esigenze dell'Amministrazione;
- d) il trattamento economico sarà corrispondente a quanto previsto dal contratto di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali, comprensivo, per ciascuna categoria, degli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali che dovessero intervenire in concomitanza con la durata del contratto;
- e) la contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione;
- f) la contribuzione INAIL è quella riferita al profilo.

L'aggiudicatario, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta assicurerà l'effettiva immissione in servizio del/i lavoratore/i.

5. PERIODO DI PROVA

Il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto - Funzioni Locali, applicato al lavoro. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'impresa, a richiesta della Stazione appaltante, è tenuta a provvedere, entro 24 ore alla corrispondente sostituzione.

6. OBBLIGHI DELL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio mediante l'istituzione di almeno una sede operativa nel territorio di competenza di Roma Capitale.

Le eventuali figure professionali richieste dall'Amministrazione appaltante dovranno essere formate a cura e spese della Società aggiudicataria, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e delle categorie di inquadramento, al fine di assicurare uno standard qualitativo di prestazione lavorativa adeguato alle necessità, alle richieste e al prestigio della Amministrazione appaltante.

La Società aggiudicataria avrà cura di fornire alla Stazione appaltante figure professionali aventi i requisiti generali per accedere alla Pubblica Amministrazione.

Arsial si riserva il diritto di procedere a verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti.

La società fornitrice del servizio, a sua cura e spese, si obbliga inoltre:

- a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro entro il giorno 5 del mese successivo alla prestazione le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento nonché a versare i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali come per legge. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, l'Ente procederà alla sospensione dell'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alla cifra non corrisposta agli Enti previdenziali ed assistenziali ed al personale dipendente, sino a quando non sia intervenuto il relativo pagamento, ovvero, che ogni vertenza eventualmente intrapresa e in atto venga definita;
- a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, copia dei modelli DM10 dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- a provvedere, su richiesta dell'Amministrazione, alla sostituzione entro 24 ore, del lavoratore che interrompa la prestazione lavorativa, oppure nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto;
- a depositare presso la stazione appaltante, prima dell'inizio dell'attività lavorativa del prestatore del servizio, copia del contratto di somministrazione a tempo ed ogni altro documento necessario richiesto dalla normativa;

- a dare disponibilità a presenziare ai colloqui o alle riunioni presso la sede dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e smi.

L'Agenzia di somministrazione deve, inoltre, adempiere agli obblighi previsti dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

7. INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Nel caso di assenza a vario titolo del prestatore di lavoro, l'Agenzia di somministrazione, dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione appaltante e provvedere, su richiesta della stessa, alla relativa sostituzione del lavoratore entro il termine di 24 ore.

Eventuali ritardi e mancate sostituzioni costituiscono motivo di risoluzione contrattuale.

Nel caso in cui le prestazioni del prestatore di lavoro non fossero conformi a quanto richiesto, la società fornitrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione del lavoratore senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Nel caso di disservizi derivanti da assenze frequenti o prolungate del prestatore di lavoro che superino il 20% della durata del singolo contratto di lavoro, la società aggiudicataria si impegna a sostituire il lavoratore il prima possibile e comunque entro dieci giorni dalla richiesta.

8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione, in caso di inadempienze della Ditta aggiudicatrice, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro della Ditta aggiudicatrice, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate all'aggiudicatario.

L'Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che la società fornitrice possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara, anche per quanto attiene alla formazione e all'aggiornamento del personale nel corso dell'esecuzione del contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia di somministrazione dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di cooperazione con l'Agenzia di

somministrazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

In caso di mancato e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'aggiudicataria a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione effettuerà il pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore.

In tal caso l'Amministrazione, infatti, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

L'aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, all'evenienza, agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento.

9.PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il lavoratore ha l'obbligo di svolgere con diligenza e assiduità i compiti assegnatigli, osservando scrupolosamente l'orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa.

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia di somministrazione, sulla base degli elementi di fatto che verranno riferiti dall'Amministrazione appaltante che formeranno oggetto della contestazione.

L'Agenzia di somministrazione porterà a conoscenza dell'Ente i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore.

10.OBBLIGHI TRA LE PARTI NELLE IPOTESI DI PRIMA ASSUNZIONE, DI RINNOVO E DI PROROGA DEL PRESTATORE DI LAVORO

Per ogni richiesta di personale di cui Arsial dovesse rilevare la necessità, invierà specifico ordine, sottoscritto dalla Dirigente delle Risorse Umane, recante il profilo del lavoratore occorrente, l'orario di lavoro ed il periodo.

11.CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l'Affidatario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con ARSIAL al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine della Società.

12.CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, oltre che al fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto, **l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante** alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Si veda al riguardo ANAC - Linee Guida 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019).

1. Come disciplinato dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, l'Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
2. Pertanto, il fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l'avviamento al lavoro di personale che abbia già prestatato servizio presso l'Ente utilizzatore al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L'inadempimento, da parte del fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull'impresa subentrante.
3. L'Elenco degli operatori da riassorbire è indicato nell'Allegato (A) Elenco del personale da riassorbire.
4. Al fine di garantire la corretta applicazione della clausola sociale e per valutare le modalità di garanzia dello status contrattuale di provenienza, l'Agenzia aggiudicataria dell'appalto e Arsi al avvieranno un confronto almeno 20 giorni prima dell'effettiva operatività dell'aggiudicazione. L'Agenzia uscente è tenuta prima dei 20 giorni a fornire tutte le informazioni alle Parti inerenti il numero di lavoratori coinvolti, le qualifiche professionali, lo status contrattuale e l'anzianità di servizio.
5. Nel caso di cambio appalto, l'Agenzia uscente non può richiedere la penalità di mancato preavviso nelle ipotesi di dimissioni dei lavoratori.

13.STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE

L'Aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti al contratto.

14.NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici applicabili per analogia, al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.

15.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento della procedura telematica aperta (art. 71 Dlgs. 36/2023), per l'affidamento, tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Dlgs. 36/2023, del "*Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato*" nonché per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. n.36/2023.

Il Titolare del Trattamento

ARSIAL Via Rodolfo Lanciani 38 00162 Roma PEC arsial@pec.arsialpec.it

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO)

Management and Consulting Spa Via Vespasiano 12, 00192 Roma PEC mandc-spa@pec.it

Finalità del trattamento dei dati

I dati sono raccolti e trattati per la fase prodromica di avvio e per il corretto svolgimento dell'iter della procedura, nonché, per l'aggiudicatario, per l'instaurazione di rapporti contrattuali, con i connessi adempimenti, con Arisial.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;

3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Dati oggetto di trattamento

Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e/o persone fisiche titolari di cariche di cui all'art. 94 del D. lgs. n. 36/2023 e sono dati comuni (dati acquisiti per l'espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, documenti di identità) e dati giudiziari (informazioni necessarie ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 D.lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti per l'espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente, tra i quali dati personali di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e ss.mm.ii. in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali relativi agli operatori economici e i titolari di cariche di cui all'art. 94 del D. lgs. n. 36/2023 possono essere raccolti in sede di trasmissione delle domande di partecipazione e da fonti accessibili al pubblico, quali Registro delle Imprese e Casellario giudiziale, in sede di verifiche dei requisiti di partecipazione, in sede di compilazione e trasmissione delle domande di partecipazione,

Obbligo di fornire i dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e, in ogni caso, costituisce requisito necessario per la conclusione di un contratto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento.

Periodo di conservazione

I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

1. durata del rapporto contrattuale;
2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale

e tributario;

3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di Arisial;

4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento alla Stazione Appaltante i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità

per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Arisial; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

Destinatari dei dati personali. Comunicazione e diffusione

I dati forniti saranno eventualmente diffusi tramite il sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., della l. 190/2012 e ss.mm.ii.).

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

1. ai soggetti nominati da Arisial quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;

2. all' Area Contabilità e Bilancio per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;

3. all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. per i contratti di appalto;

4. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;

5. all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;

6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Arisial nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Processo decisionale automatizzato e profilazione

I dati forniti non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

Trasferimento dei dati

Arsial non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:

1. diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
2. diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
3. diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
4. diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
5. diritto di opposizione - art. 21 GDPR

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC di Arsial arsial@pec.arsialpec.it

L'interessato è invitato a specificare il diritto che intende a esercitare e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è La Dirigente dell'Area Risorse Umane Dott.ssa Patrizia Bergo mail: p.bergo@arsial.it